

Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Decisione n. 100 anno 2018

RICORSO n. 5/2014/204

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Antonio Pasca	Presidente
Dott. Giuseppe Costa	componente
Dott. Giovanni Del Fra	componente
Dott. Roberto Gozzi	componente
Dott. Giuseppe Guarnieri	componente
Dott. Salvatore Rampulla	componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Antonio Federici;

visti gli atti;

udito l'Avv. Guichardaz per il ricorrente;

sentita la relazione del Presidente e relatore, cons. Pasca;

ha pronunciato nell'adunanza pubblica del 15 novembre 2018 la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal dott. [REDACTED], domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Oliviero Guichardaz e Andrea Noro, in Aosta, via J.B. De Tillier 3/a, avverso la delibera dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta del 14 maggio 2014, con la quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei.

IN FATTO

Con ricorso del 12 ottobre 2014 il dott. [REDACTED] impugnava il provvedimento della Commissione Odontoiatri dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta del 29.07.2014, con cui gli è stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei per non aver assolto all'obbligo di aggiornamento e formazione professionale permanente (art. 19 del Codice deontologico), con ciò creando discredito alla professione (art. 2 del Codice deontologico).



Il ricorrente, in effetti, a seguito di una segnalazione del 20.03.2012 da parte di una paziente sig.ra [redacted] (che denunciava di aver subito una lesione a seguito di condotta colposa del prevenuto per un intervento del 28.12.2011), veniva sottoposto a procedimento disciplinare in quanto era emerso che quanto denunciato era riconducibile, tra l'altro, a mancanze professionali dovute all'omesso aggiornamento, inadempimento quest'ultimo che già in sé concretava violazione degli obblighi deontologici.

Con il prefato ricorso il [redacted] impugnava il provvedimento sanzionatorio per:

- 1- violazione del principio del *ne bis in idem*;
- 2- mancata contestazione in forma specifica delle contestazioni disciplinari;
- 3- insussistenza della violazione dell'obbligo di aggiornamento e formazione professionale permanente;
- 4- *ne bis in idem* rispetto alle sanzioni disciplinari adottate all'estero;
- 5- eccessività della sanzione comminata. Carenza di motivazione.

L'Ordine si è costituito in giudizio ed ha prodotto controdeduzioni, con le quali chiede il rigetto integrale del ricorso.

Nell'udienza del 15 novembre 2018, sentite le parti come da verbale, in esito all'orale discussione, il ricorso è stato introitato per la decisione.

IN DIRITTO

La presente controversia richiede, per la sua cognizione, una preliminare perimetrazione del *thema decidendum*, allo stato riferito, secondo le prospettazioni delle parti, alla contestata violazione dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale posto a carico dei medici chirurghi e degli odontoiatri dall'art. 19 del proprio Codice deontologico pro tempore vigente (versione anno 2006).


Rispetto a tale addebito non vi è evidenza agli atti che il medesimo fatto avrebbe formato oggetto di contestazione in altro e precedente procedimento disciplinare: nel ricorso la circostanza è allegata in maniera generica, con il solo riferimento ad una nota di chiusura del 18/11/2013 senza alcun accenno al contenuto dell'addebito.

Pertanto, il primo motivo di doglianza, con assorbimento del quarto, non è accoglibile.

Allo stesso modo va disatteso il secondo motivo di impugnativa in quanto è costante l'indirizzo della Commissione Centrale nel ritenere soddisfatto il requisito della specificità della contestazione con riferimento al criterio della effettività, nel senso che, qualora l'incolpato abbia avuto, come è nel caso di specie, contezza esaustiva dell'addebito nel corso del procedimento ed abbia in maniera esaustiva svolto le proprie difese, non può dolersi di eventuali mancanze espositive nella comunicazione di avvio del procedimento.

Ne è riprova, tra i plurimi elementi agli atti del giudizio, la memoria prodotta dal ricorrente in fase di celebrazione del procedimento disciplinare (memoria difensiva del 09/04/2014), nella quale il [redacted] ha dimostrato di aver compreso *in parte qua* il contenuto della contestazione, avendo dedotto a propria giustificazione l'assolvimento dell'obbligo formativo nelle forme poi indicate in ricorso.

Tale indirizzo è stato confermato nella sua validità anche di recente: "Va peraltro sottolineato il costante orientamento della medesima Commissione centrale, in forza del quale non discende l'automatica lesione del diritto di difesa da ogni ipotesi di inosservanza formale delle modalità previste per la contestazione d'addebito di cui all'art. 39 D.P.R. n. 221/1950. In particolare, deve escludersi la sussistenza di tale lesione nel caso in cui il medico incolpato, comparso personalmente nel giorno fissato per il giudizio ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. cit., abbia accettato di rispondere sui fatti addebitati, avendo egli avuto piena cognizione dei fatti per i quali è stata formulata la contestazione nonché regolare accesso agli atti del procedimento. In altre parole, la legittimità dell'atto di contestazione va valutata in relazione all'effettiva possibilità di esercitare il diritto di difesa; pertanto, il provvedimento disciplinare non è viziato ove risulti che - malgrado una certa



genericità del predetto atto – l'incolpato abbia potuto conoscere con maggiore precisione nel corso del procedimento gli addebiti mossigli, attraverso la menzione dettagliata degli stessi, e sia stato quindi posto nelle condizioni di svolgere adeguatamente le proprie difese (in tal senso, CCEPS sent. n. 20 del 23 marzo 2015)" (CCEPS n. 27/2017).

Quanto al merito della vicenda, dispone la norma richiamata che "Il medico ha l'obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell'evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini".

Rappresenta in proposito il ricorrente di aver provveduto sin dal 1987 a seguire corsi di aggiornamento e, in particolare, di aver frequentato nel 2012 e 2013 n. 7 corsi specifici, conseguendo 89,5 crediti formativi (25,4 nel 2012, nonché 25,4 e 38,7 nel 2013), ritenendo così di aver assolto all'obbligo di aggiornamento previsto dal Codice deontologico, cui non sarebbe sovrapponibile l'obbligo speculare di formazione continua stabilito da norme di rango legale (segnatamente d.l. n. 138/2011).

Contrariamente a quanto sostenuto da parte attorea, l'obbligo di formazione e/o aggiornamento previsto da Codice deontologico comprende l'osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico dell'iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua stabilita dall'art. 16 ss. d.lgs. n. 502/1992 smi e dal sistema di cui all'art. 2, comma 357, l. n. 244/2007 (educazione continua in medicina- ECM) (cfr. CCEPS n. 60/2014; id. n. 5/2013).

Pertanto, anche il terzo motivo non può essere accolto.

Diversa valutazione, invece, merita il quinto ed ultimo motivo, perché, in relazione alla infrazione disciplinare accertata, la sanzione della sospensione per il periodo massimo previsto dal d.P.R. n. 233/1950 appare eccessiva se si tiene conto che comunque il ricorrente ha dato prova di aver, seppur parzialmente ed in maniera insufficiente, dato corso ad una attività di aggiornamento.

Ritiene la Commissione Centrale che la sanzione irrogata non risponda al criterio di proporzionalità e, pur confermando la tipologia di sanzione, di doverne ridurre l'entità, riducendo il periodo di sospensione in misura pari alla metà di quella disposta nel provvedimento impugnato.

Ragioni equitative inducono il Collegio a denegare al ricorrente il rimborso delle spese di giudizio.

P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto, riduce la sanzione irrogata alla sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre.

Denegato il rimborso alle spese di lite.

Roma, li 15 novembre 2018

IL PRESIDENTE e RELATORE



IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria il

IL SEGRETARIO

20 MAR 2019